



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

**Deliberazione della Giunta**

n. 3411 del 15 NOV. 2005

OGGETTO: L.R. 12 dicembre 2003, n. 40: "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", art. 38 "Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico – archeologico" e 39 "Recupero del patrimonio edilizio rurale".

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Luca Zaia, di concerto con l'Assessore regionale alle politiche per il territorio Renzo Marangon, riferisce quanto segue.

La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", dispone agli articoli 38 "Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico – archeologico" e 39 "Recupero del patrimonio edilizio rurale" la concessione di aiuti in conto capitale finalizzati al recupero dei fabbricati rurali di interesse storico – archeologico nonché alla conservazione del paesaggio.

Infatti, il contesto del paesaggio agrario della Regione frutto della capacità dell'uomo di interpretare abilmente le vocazioni dei terreni, sviluppando con il proprio lavoro ordinamenti e insediamenti agrari costituisce un ambito di interesse storico-culturale da conservare, tutelare e valorizzare: ne sono testimonianza le antiche organizzazioni fondiari e l'armonioso contesto di segni e di tipologie insediative rurali espressi nel corso dei secoli.

La Regione Veneto conserva inoltre numerose testimonianze di un'architettura rurale tradizionale, di rilevante interesse storico e archeologico, frutto della stretta relazione tra l'attività dell'imprenditore agricolo e l'ambiente; tale interazione tra uomo e territorio esprime una serie di valori culturali legati non solo alle tradizioni agricole locali, ma anche e soprattutto alle tecniche architettoniche e costruttive dei secoli scorsi. Tale patrimonio edilizio costituisce altresì, sia per il consistente numero di edifici che per la molteplicità di forme, un'importante risorsa dell'azienda agricola che se ne avvale per fini residenziali, produttivi e per le attività di servizio contemplate dall'articolo 2135 del Codice Civile, come novellato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57".

Deve peraltro essere richiamato che anche il Legislatore nazionale con legge 24 dicembre 2003, n.378, ha inteso salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, quali gli insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali realizzati tra il XIII e il XIX secolo.

In particolare, l'art. 2, comma 1 della norma sopra richiamata, prevede che le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie, individuino gli insediamenti di architettura rurale e provvedano al loro eventuale recupero, riqualificazione e valorizzazione, sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale.

Inoltre, l'art. 3 della legge citata ha promosso l'istituzione di un apposito Fondo, denominato "Fondo Nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale", cui possono accedere le Regioni per la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Pertanto le dotazioni finanziarie regionali per la concessione degli aiuti per la valorizzazione del paesaggio e dei fabbricati rurali, che per l'esercizio finanziario 2005 ammontano complessivamente a 2.000.000 di euro, potranno essere integrate da quelle che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali renderà disponibili in attuazione della legge n. 378/2003, a seguito dell'approvazione dei programmi regionali e sulla scorta dei pareri espressi dalle altre Amministrazioni interessate.

Considerate le specifiche e numerose esigenze rilevate nell'ambito del territorio veneto, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 73/CR del 9 agosto 2005, ha provveduto a definire gli indirizzi di carattere programmatico, le condizioni ed i criteri di ammissibilità per usufruire delle provvidenze finalizzate alla conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico-archeologico, nonché al recupero del patrimonio edilizio rurale.

Il suddetto provvedimento è stato successivamente trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, così come previsto dall'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, modificato da ultimo dalla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, al fine di acquisire il relativo parere.

La Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 4 ottobre 2005, ha espresso il proprio parere favorevole riguardo al provvedimento predisposto dalla Giunta Regionale, proponendo alcune integrazioni e modifiche, nonché ha provveduto a trasmettere in data 5 ottobre 2005, agli uffici regionali, la relativa comunicazione.

A seguito del ricevimento del parere consiliare, la competente Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, così come previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 378, ha trasmesso – in data 5/10/05, prot. 687470/4822 – copia del provvedimento concernente le linee programmatiche regionali di intervento per la valorizzazione dell'architettura rurale, ai competenti Ministeri per i beni e le attività culturali, dell'Ambiente e della tutela del territorio e delle Politiche agricole e forestali per l'acquisizione dei relativi pareri, prodromici al riparto del Fondo Nazionale tra Amministrazioni regionali interessate.

Peraltro, tenuto conto che i pareri ministeriali potranno essere resi solo a seguito della formulazione delle apposite direttive da parte del Comitato paritetico per l'architettura rurale (ad oggi non ancora costituito) - fermo restando il successivo recepimento delle eventuali indicazioni o integrazioni che potessero emergere sulla base dei suddetti pareri - stante l'esigenza di fornire già nel corso dell'anno 2005 concreta attuazione a quanto disposto dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 in favore del paesaggio e dell'architettura rurale del Veneto, si rende non ulteriormente dilazionabile l'approvazione delle linee di indirizzo regionali in materia, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo nonché la definizione dei criteri per la relativa istruttoria e finanziamento.

Peraltro, considerato che l'art. 2, comma 3, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, con la quale è stata istituita l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), consente che alla medesima Agenzia possa essere affidata la gestione di ogni aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, si reputa opportuno affidare all'Organismo Pagatore Regionale l'attività tecnico-amministrativa finalizzata alla individuazione e liquidazione dei benefici del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 38 "Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico – archeologico" e art. 39 "Recupero del patrimonio edilizio rurale";

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale";

VISTO il Decreto Legislativo 6 ottobre 2005 "Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli

interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale”.

VISTO il Regolamento (CE) n.1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003, art.5 “conservazione dei paesaggi e fabbricati tradizionali”, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art.72 bis “Esenzione dall’obbligo di notifica comunitaria”;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, Allegato A “Disciplina dei provvedimenti amministrativi relativi agli interventi di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione (art.13);

VISTA la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”;

VISTA la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, “Norme per l’uso e l’assetto del territorio”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, di istituzione dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;

VISTO il Decreto ministeriale 26 giugno 2002, di riconoscimento all’Organismo Pagatore Regionale AVEPA, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165/99 e successive modifiche;

DATO ATTO che l’oggetto della legge nazionale n. 378/2003 interessa gli aspetti del paesaggio agrario, paesaggistico, ambientale, storico e culturale del territorio, nella predisposizione dei successivi criteri operativi ed applicativi, la Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura ed AVEPA opereranno, per il perseguimento dei fini di cui all’oggetto, d’intesa con la Direzione Urbanistica e con la Direzione Beni Culturali;

DATO ATTO che con la precedente DGR n. 71/CR del 9 agosto 2005 è stato approvato il testo del provvedimento, ai fini dell’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, così come previsto dall’articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, modificato da ultimo con la legge regionale 9 febbraio 2001, n.5;

PRESO ATTO del parere favorevole n. 40 espresso dalla suddetta Commissione consiliare nella seduta del 4 ottobre 2005 e delle relative osservazioni formulate che si intendono integralmente recepite;

CONSIDERATO che, al fine di consentire il finanziamento degli interventi previsti dagli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 40/2003 già a decorrere dall’esercizio 2005, risulta necessario provvedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande nonché stabilire le modalità per l’istruttoria delle medesime;

## D E L I B E R A

1. per le motivazioni contenute nelle premesse che si intendono integralmente recepite ed al fine di fornire concreta applicazione agli artt. 38 “Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico–archeologico” e 39 “Recupero del patrimonio edilizio rurale” della legge regionale n. 40/2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, in armonia con quanto previsto dalla legge nazionale 24 dicembre 2003, n. 378 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale”, sono approvati gli **Allegati A e B**, al presente provvedimento, riguardanti le linee di indirizzo regionali nonché

i criteri per la presentazione, istruttoria e finanziamento delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati;

2. di stabilire che la presente apertura dei termini potrà avvalersi delle disponibilità recate dal bilancio regionale per l'esercizio 2005, pari a 2.000.000,00 di Euro, nonché delle risorse eventualmente assegnate alla Regione del Veneto, a seguito del riparto tra le Regioni, delle disponibilità recate dal Fondo Nazionale di cui all'art. 3 della legge n. 378/2003, per gli anni 2003-2005;
3. di disporre che le domande per la richiesta dei benefici previsti dal presente provvedimento, possono essere presentate all'AVEPA, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e per i successivi 60 giorni;
4. di stabilire che AVEPA, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B di cui al precedente punto 1, provveda alla definizione delle procedure amministrative e della modulistica necessaria alla presentazione delle istanze e alla rendicontazione delle azioni ammesse a contributo;
5. di stabilire che gli atti di competenza di AVEPA, relativi a quanto previsto dal precedente punto 4, vengano pubblicati nello stesso Bollettino Ufficiale della Regione nonché nel sito *Internet* di entrambi gli Enti;
6. di incaricare il Segretario regionale al Settore Primario alla sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra Regione ed AVEPA ai sensi dell'art. 2, terzo comma della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31;
7. di stabilire che su richiesta della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, in collaborazione con la Direzione Urbanistica e con la Direzione Beni Culturali, AVEPA permetta l'accesso dei dati in proprio possesso, necessari per il monitoraggio;
8. di prevedere che con successivo provvedimento, la competente Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura provvederà ad impegnare in favore di AVEPA le risorse complessivamente stanziare sui capitoli 100501 e 100502 del Bilancio regionale per l'esercizio 2005, concernenti il finanziamento regionale al presente bando;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan